

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società CALCIO PADOVA S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2014/2015, previsti dal C.U. n 144/A del 6 maggio 2014, per i seguenti motivi:
 - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00;
 - mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2014 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
 - mancato pagamento del debito IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2013;
 - mancato pagamento del debito nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B per € 274.711,68.
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2014, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società CALCIO PADOVA S.P.A. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Divisione Unica- LegaPro 2014/2015;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CALCIO PADOVA S.P.A. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 144/A del 6 maggio 2014;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società CALCIO PADOVA S.P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2014/2015, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società CALCIO PADOVA S.P.A. della Licenza Nazionale 2014/2015 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Divisione Unica- LegaPro (stagione sportiva 2014/2015).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete